

ART.1
FINALITA'

1. Il trasporto scolastico e' un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio di trasporto scolastico deve essere improntato a criteri di qualita' e di efficienza ed e' attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze.

ART.2
FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del servizio e' assicurato dal Settore Servizi Demografici e Scolastici, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dagli organi collegiali della scuola e dal Dirigente scolastico.
3. I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna;
 - b) privilegiare la distanza dai rispettivi plessi;
 - c) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola pubblica o privata piu' vicina alla propria residenza garantendo il rispetto della della liberta' individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica;
 - d) fissare dei punti di fermata tenendo conto il piu' possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
 - e) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicita' del servizio anche attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni.

ART.3
MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie e' gestito mediante l'utilizzazione di scuolabus di proprieta' comunale o mediante noleggio di mezzi idonei.
2. L'Ente assicura la continuita' del servizio di cui al comma 1, con mezzi idonei sostitutivi, entro il terzo giorno successivo alla interruzione dello stesso per ragioni tecniche o di forza maggiore.

ART.4
AREA DI UTENZA

1. Il servizio di trasporto scolastico in ambito comunale e' diretto agli alunni iscritti alle scuole materne e dell'obbligo statali ed alle scuole materne e dell'obbligo non statali purché autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui

attività non abbia fini di lucro, sempreché ne sia fatta richiesta dalle Direzioni delle scuole stesse.

2. Annualmente, l'ufficio comunale competente predispone il Piano Annuale di Trasporto con l'indicazione degli orari e di eventuali servizi porta a porta per gli alunni portatori di handicap.
3. Il funzionario responsabile curerà ogni anno i bandi e le graduatorie e quant'altro occorrente all'uopo.

ART.5

ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola materna ed elementare ove possibile e a questo servizio è impegnato personale comunale, il quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini.

ART.6

ALTRE AREE DI UTENZA

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni in località montane o marine etc. per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

ART.7

DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Annualmente, il responsabile del servizio predisporrà un modulo di domanda da inviare alle scuole materne e dell'obbligo.
2. Tale modulo dovrà essere compilato da quei genitori che intendono utilizzare il servizio di trasporto per i propri figli siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole e presentarlo, successivamente alla pubblicazione del bando, nei termini e nei modi stabiliti dallo stesso.

ART.8

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

1. La Giunta Comunale, a parziale copertura dei costi, fissa annualmente le tariffe di contribuzione trimestrali che gli utenti dovranno corrispondere per l'uso totale o parziale del servizio.
2. Per situazioni di particolare disagio economico e sociale potranno essere previste riduzioni e, nei casi estremi, anche l'esenzione.

ART.9
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il pagamento della quota contributiva potra' essere effettuato o in unica soluzione o anticipatamente a mezzo di quote trimestrali, a decorrere dal primo ottobre di ogni anno scolastico.
2. La mancata iscrizione o il mancato pagamento di una quota dovuta dagli aventi diritto al servizio, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di pagamento del trimestre indicato nel 1^ comma, comportera' la sospensione del servizio, per l'utente moroso, fino ad avvenuta regolarizzazione.

ART.10
RIMBORSO DI TARIFFE PAGATE

1. Nessun rimborso e' dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilita' ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore entro tre giorni dalla interruzione del servizio, come pure nel caso di cessazione della utenza prima della fine dell'anno scolastico.

ART.11
COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. I bambini della scuola materna e delle prime due classi della scuola primaria devono essere consegnati, alle fermate, ai genitori o a persone di loro fiducia.
2. In assenza di queste persone verranno condotti, dopo la chiusura della scuola, all'ufficio di Polizia Municipale. In orario scolastico, invece, i bambini verranno ricondotti presso gli istituti scolastici dove i docenti provvederanno ad avvisare i genitori.

ART.12
COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI ALUNNI E DEL
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti dell'autista e degli accompagnatori.
2. Sono tenuti altresì al più assoluto rispetto dell'automezzo.
3. Qualora dovessero verificarsi inconvenienti o atti di vandalismo o comportamenti di ineducazione nei confronti del personale comunale, su segnalazione dello stesso personale incaricato ne verra' data comunicazione ai genitori.
4. I genitori esercenti la patria potesta' del minore sono altresì tenuti a risarcire eventuali danni causati all'automezzo, che verranno quantificati dal competente ufficio tecnico.
5. Gli autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed il perso-

nale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti anch'essi ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

6. Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale e' tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidatigli.
7. Lo stesso personale e' tenuto a rispettare nei limiti predisposti dal funzionario responsabile gli orari e le tabelle di marcia, al fine di evitare inutili attese dei bambini e dei genitori, in special modo nel periodo invernale od in condizioni atmosferiche avverse.

ART.13

ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

1. L'Amministrazione Comunale curera' che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa secondo le vigenti normative.
2. L'Amministrazione Comunale e' responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sullo scuolabus fino alla discesa.

ART.14

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in materia.

ART.15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrera' in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
2. In sede di prima applicazione, tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, devono essere predisposti ed attuati per l'inizio dell'anno scolastico 2004-2005.